

TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

149/2023 N.R.Proc.Un.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in persona del giudice dr. Bianca Manuela Longo;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 67 CCII depositato da [REDACTED] (c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grimaldi ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Mercato San Severino (Sa) alla Via Sopportico Napoli n.4, con istanza di misure protettive di cui all'art. 70, co. 4 CCII;

letto il piano del consumatore e l'attestazione dell'OCC, a firma della dott.ssa Di Palma Maria Grazia e vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza, essendo la debitrice ricorrente residente in Nocera Inferiore (Sa);

visto il proprio provvedimento interlocutorio del 29.12.2023 e letta l'integrazione della debitrice ricorrente depositata in data 5.1.2024;

rilevato, preliminarmente, che solo in tale istanza di venerdì 5.1.2024, per la prima volta, la difesa della debitrice istante rilevava che nella procedura esecutiva R.G.E.108/2016 pendente in danno della ricorrente dinanzi a questo tribunale vi è la vendita fissata al 10.01.2024, non essendo prima mai stata segnalata tale imminente data;

letta, in ogni caso, la relazione integrativa e la relativa proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore (pag. 23 e ss. relazione OCC integrativa), depositata in data 5.1.2024;

considerato che la proposta come integrata in data 5.1.2024 soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 CCII e che, allo stato, non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico del consumatore di cui all'art. 69 CCII;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e considerato che la stessa pare soddisfare i creditori privilegiati nel rispetto dell'art. 67, co. 4 CCII e non altera le cause di prelazione;

ritenuto, tuttavia, opportuno specificare sin d'ora quanto segue:

- l'art. 71, co. 4 CCII stabilisce che il compenso all'OCC sarà liquidato dal giudice una volta integralmente e correttamente eseguito il piano, dopo il deposito della relazione finale; si precisa, pertanto, che in caso di omologa del presente piano l'importo nello stesso destinato al compenso dell'OCC sarà versato dai debitori secondo le rate previste e, tuttavia, accantonato sul conto intestato alla procedura; lo stesso andrà versato all'OCC solo a seguito di liquidazione finale del compenso da parte del giudice, che terrà conto della diligenza impiegata dal professionista nel corso della procedura, ferma restando la possibilità di richiedere acconti nel corso della procedura, in relazione allo stato di avanzamento della stessa;

letto l'art. 70 CCII;

DISPONE

- Che l'OCC provveda:
 - 1) alla pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto sul sito web del Tribunale;
 - 2) alla comunicazione della proposta, con tutti i relativi allegati, del piano e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;

- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni relative alla procedura; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

I creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato.

DISPONE

- a) Ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII la sospensione del procedimento di esecuzione forzata r.g.e. 108/2016 Tribunale di Nocera Inferiore che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, avendo ad oggetto l'immobile di titolarità della debitrice istante;
- b) Il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice istante.

ORDINA

All'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, depositi nel fascicolo telematico apposita relazione scritta al giudice, proponendo, altresì, le modifiche al piano che ritenga necessarie a seguito di tali osservazioni; depositi la relazione anche in caso di mancanza di osservazioni, allegando in ogni caso prova delle pubblicità e delle comunicazioni effettuate ai creditori.

Manda la Cancelleria alle comunicazioni a parte ricorrente e all'OCC.

Nocera Inferiore, 10.1.2024

Il Giudice

(dott. Bianca Manuela Longo)